



COMUNE DI TRENTO

***CRITERI PER
L'APPLICAZIONE DELLA
LEGGE PROVINCIALE
7 NOVEMBRE 2005, n° 15
E DEL SUO REGOLAMENTO
D'ESECUZIONE***

Approvato con deliberazione di Giunta comunale di data ... n. ... in sostituzione dei
Criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale di data 15.07.2024 n. 195



COMUNE DI TRENTO

Punto 1: presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e contributo integrativo sul canone di locazione. Modalità pubblicazione e termini per la presentazione.

Riferimenti normativi: articoli 3, comma 1, e 30, comma 1, del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005.

Descrizione: le domande per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile e per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione di libero mercato sono presentate nel periodo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

Criterio: al fine di agevolare la conoscenza nella popolazione della possibilità di presentare domanda, verrà data massima pubblicità a mezzo rete civica e a mezzo di comunicati stampa (anche a mezzo Trento informa). Avvisi verranno inoltre esposti nelle sedi del Progetto Politiche abitative, delle Circoscrizioni e degli altri Comuni componenti il Territorio Val d'Adige (Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme).

Punto 2: certificazione necessità di cure continuative e specialistiche.

Riferimenti normativi: articoli 3, comma 5, e 30, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: se un nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato e purché nel nucleo stesso sia presente un soggetto con invalidità pari al 100% e che necessiti di cure continuative e specialistiche – può presentare domanda, per la locazione di un alloggio pubblico ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato, presso l'Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di



COMUNE DI TRENTO

cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio medesimo e possessa i rimanenti requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento.

Criterio: vista l'alta specializzazione richiesta per tali cure si richiede un'apposita certificazione, rilasciata dal medico specialistico dell'ente di cura, attestante la necessità di ricevere tali cure.

Punto 3: domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione. Limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione.

Riferimenti normativi: articoli 4, comma 2, e 31, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: la normativa fissa nello 0,23 il limite dell'indicatore I.C.E.F. per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.

Criterio: l'indicatore I.C.E.F. massimo per poter presentare domanda di edilizia abitativa pubblica viene stabilito nello 0,21 con riferimento alle domande presentate per la locazione di un alloggio pubblico e nello 0,21 con riferimento alle domande presentate per accedere al contributo integrativo sul canone di locazione.



COMUNE DI TRENTO

Punto 4: Modalità calcolo distanza per rifiuto alloggio.

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 2, lettera a), del Regolamento di esecuzione e delibera di Giunta provinciale n. 1.400 di data 28 giugno 2012.

Descrizione: le domande di alloggio pubblico sono inammissibili nel caso il soggetto richiedente abbia rifiutato, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, un alloggio localizzato ad una distanza chilometrica inferiore o pari a 15 chilometri dal Comune o, per i Comuni di dimensioni maggiori dalla Circoscrizione, indicato in domanda. Con provvedimento della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione delle distanze chilometriche.

Criterio: si prende atto che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1.400 di data 28 giugno 2012, ha stabilito che la distanza vada calcolata partendo dalla sede della Circoscrizione del Comune di Trento, o dalla Sede dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme indicata in domanda dal richiedente ed arrivando all'indirizzo ove è ubicato l'alloggio a canone sostenibile offerto, utilizzando il percorso automobilistico più breve. Per il calcolo della distanza si prende atto che la Giunta provinciale ha dato indicazione di utilizzare i motori di ricerca maggiormente utilizzati. Per tale motivo si ritiene opportuno calcolare la distanza del percorso utilizzando le risultanze di due dei motori di ricerca più utilizzati; nel solo caso di risultati non univoci circa la maggior o minor distanza di 15 chilometri, verrà effettuata una misurazione da parte dei tecnici del Progetto Politiche abitative utilizzando un mezzo di servizio sul percorso più breve.



COMUNE DI TRENTO

Punto 5: termini per la formazione delle graduatorie di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile e per la discussione dei ricorsi.

Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 7, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: le graduatorie per la locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile sono approvate entro il primo semestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale.

Criterio: l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sull'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo di redazione di comunicati stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Progetto Politiche abitative e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge.

Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.

Punto 6: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio pubblico a canone sostenibile proposto.

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: gli Enti locali devono fissare il termine entro cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria accetta o rifiuta l'alloggio proposto.



COMUNE DI TRENTO

Criterio: al fine di garantire un numero ridotto di alloggi pubblici sfitti si fissa in 7 giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio idoneo tale termine; il termine decorre dal ricevimento della nota con la quale viene proposto l'alloggio pubblico e potrà essere prorogato per giustificati motivi.

L'alloggio viene offerto dal Progetto Politiche abitative nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- idoneo per metratura e numero di stanze (con l'eventuale possibilità di applicare la sola deroga dell'aumento di superficie del 20% se necessaria per garantire il corretto scorrimento della graduatoria);
- nella Circoscrizione/Comune eventualmente prescelto dal richiedente se disponibile; nel caso non sia disponibile l'offerta riguarderà un alloggio nella Circoscrizione/Comune più vicino possibile.

Nel caso di disponibilità di più alloggi con le caratteristiche di cui sopra l'alloggio viene offerto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'alloggio segnalato da ITEA SpA come disponibile da più tempo;
- nel suindicato termine di 7 giorni potrà comunque essere valutata l'offerta di altro alloggio disponibile se più confacente ai bisogni abitativi del nucleo familiare del richiedente.

Punto 7: valutazione dei gravi squilibri sociali.
--

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: a tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'Ente locale, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, di non proporre, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe fare insorgere gravi squilibri/conflitti sociali.



COMUNE DI TRENTO

Criterio: tale norma si configura come previsione a carattere eccezionale e richiede di stabilire in base a quali presupposti, condizioni e limiti possa essere applicata. In tal senso la sua eventuale applicazione, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, sarà portata alla valutazione della Giunta comunale ogni qualvolta ne dovesse sussistere la necessità.

Punto 8: Casi in cui l'alloggio è da considerarsi inidoneo.

Riferimenti normativi: articolo 6 bis, commi 1, 2 e 3, della Legge, articolo 3 comma 5 e 13, comma 6, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: i nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi in materia di edilizia abitativa pubblica o di contratti di locazione stipulati ai sensi della legge vigente, anche in assenza del requisito economico/patrimoniale richiesto ovvero in presenza di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate hanno titolo alla permanenza nell'alloggio se nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero sia accertata la difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o la difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) o un componente ultrasessantacinquenne.

I soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) possono presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi della legge vigente ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.



COMUNE DI TRENTO

L'Ente locale definisce i casi in cui l'alloggio non sia idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

Criterio: per i soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:

- abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare;
- abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, venga rilasciata certificazione medica specialistica che attesti la difficoltà/impossibilità a raggiungere/fruire l'alloggio.

Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), sia ai fini della presentazione di una domanda di edilizia abitativa pubblica sia ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare. Tale inidoneità si applica anche ai fini della presentazione delle domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.

Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), ai soli fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:

- abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, non sia



COMUNE DI TRENTO

accessibile/fruibile senza l'esecuzione di lavori comportanti una spesa onnicomprensiva superiore ad € 25.000,00. La spesa dovrà essere quantificata dall'interessato con riferimento al preziario P.A.T. vigente;

- per la sua collocazione territoriale, a prescindere dalla rendita catastale, non permetta la prosecuzione dell'assistenza sanitaria riferita alla patologia del soggetto debole componente il nucleo familiare. L'impossibilità a proseguire nell'assistenza sanitaria dovrà essere certificata da medico specialista.

In tutti i casi di inidoneità dell'alloggio posseduto, all'uscita dal nucleo familiare del soggetto debole, il nucleo rimanente, in assenza dei requisiti, dovrà rilasciare l'alloggio.

Punto 9: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca ai sensi art. 9, comma 3, lettere a) e a bis), ed articolo 5, comma 5 bis, della legge provinciale n. 15/2005.

Riferimenti normativi: articolo 9 comma 3, lettere a) e a bis), articolo 5, comma 5 bis, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: a seguito del provvedimento di revoca adottato per il superamento del limite dell'indicatore I.C.E.F., fissato dalla Giunta provinciale, per la permanenza nell'alloggio o per il possesso di un alloggio adeguato, l'assegnatario ed il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio pubblico entro il termine massimo di un anno, salvo proroga per gravi e giustificati motivi.

Criterio: con riferimento alla revoca per superamento del limite di condizione economico-patrimoniale per la permanenza nell'alloggio (articolo 9, comma 3, lettera a), della legge, considerata la necessità di uniformarsi alle previsioni dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, ove si prevede che per questa tipologia di revoca il canone di mercato si applichi già dal mese di gennaio dell'anno



COMUNE DI TRENTO

successivo alla verifica della mancanza del requisito, si fissa il termine del rilascio dell'alloggio nel giorno 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, salvo proroga eccezionale di un anno.

Con riferimento alla revoca per acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o abitazione su altro alloggio adeguato (articolo 9, comma 3, lettera a bis), si fissa il termine di 6 mesi dall'adozione del provvedimento, salvo proroga eccezionale di un anno.

Punto 10: proroga eccezionale di un anno ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge provinciale n. 15/2005.

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 4, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: a seguito di provvedimento di revoca adottato per supero, da parte del nucleo familiare, del limite I.C.E.F. fissato per la permanenza negli alloggi o per l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio, l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi.

Criterio: l'eventuale proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi potrà essere concessa solamente per:

- gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale;
- impossibilità, motivata e dichiarata dall'interessato, di trovare una diversa sistemazione abitativa idonea alle esigenze e ai componenti il nucleo familiare, nel termine già concesso;
- nuclei familiari in carico al Servizio Welfare e Coesione sociale con valutazione ed esplicita richiesta del medesimo Servizio.



COMUNE DI TRENTO

L'interessato dovrà comunque impegnarsi, qualora l'indicatore I.C.E.F. non rientri nel limite fissato dalla Giunta provinciale entro il termine di proroga, a rilasciare l'alloggio pubblico.

Punto 11: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b).

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettera b) e comma 5, della Legge ed articolo 14, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: nel caso previsto all'articolo 9, comma 3, lettera b), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.

Criterio: nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi un alloggio lasciato libero da tutto il nucleo familiare, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso siano presenti nell'alloggio componenti il nucleo familiare originariamente assegnatario, non aventi i requisiti per il subentro nel contratto di locazione previsti all'articolo 14 del regolamento, al fine di consentire un congruo termine per la ricerca di altro alloggio, si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico.



COMUNE DI TRENTO

Punto 12: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere b) bis, b) ter, c), d) e d bis).

Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettere b) bis, b) ter, c), d) e d bis) e commi 5 bis) e 5 ter), della Legge ed articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettere b) bis, b) ter, c), d) e d bis), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.

Criterio: considerato che le segnalazioni della Società riguardano gravi violazioni agli obblighi contrattuali si fissa un termine di tre mesi, dalla data di adozione del provvedimento per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso in cui la segnalazione di ITEA SpA sia relativa a situazioni di morosità, si fissa un termine di sei mesi dalla data di adozione del provvedimento per il rilascio dell'alloggio pubblico. In questo termine l'inquilino moroso potrà saldare quanto dovuto ovvero aderire ad un piano di rateizzazione; in questo caso il provvedimento di revoca, su proposta di ITEA SpA, viene ritirato o sospeso.

Nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi invece la mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno sessanta giorni da parte di tutto il nucleo familiare ovvero la cessione dell'alloggio in sublocazione a soggetti estranei al nucleo assegnatario/locatario, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico.



COMUNE DI TRENTO

Punto 13: locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità.

Riferimenti normativi: articolo 5, comma 4, della Legge ed articolo 26 del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 4 del Regolamento di esecuzione, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento di esecuzione, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità.

Quota alloggi: ogni anno sono destinati alla locazione temporanea per casi straordinari, in base alle disponibilità, massimo n. 16 alloggi suddivisi in trimestri. Nel caso di gravi accadimenti ovvero di una situazione di emergenza abitativa riconosciuta dalla Giunta comunale, il Progetto Politiche abitative potrà relazionare alla Giunta comunale la necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi per la locazione temporanea a canone sostenibile.

Casi straordinari di urgente necessità:

- a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità;
- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;



COMUNE DI TRENTO

c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;

d) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;

e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.

Valutazione: la valutazione verrà effettuata con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo istituito con delibera della Giunta comunale, ogni trimestre, o anticipatamente in caso di necessità.

Punto 14: durata contratto di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità e motivi di proroga del termine.

Riferimenti normativi: articolo 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: gli enti locali autorizzano ITEA SpA ad assegnare l'alloggio per la durata massima di tre anni. L'Ente locale può autorizzare la proroga del contratto di locazione in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa.

Criterio: considerata la gravità dei motivi che comportano la locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile oltreché la necessità di dare una certezza, pur nella temporaneità, alla risposta al bisogno abitativo, si fissa in tre anni la durata del contratto.



COMUNE DI TRENTO

La proroga di ulteriori due anni potrà essere concessa sulla base della valutazione del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo, previa motivata richiesta solo per:

- presenza di componente con invalidità in misura pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, entrambe certificate dal Sistema sanitario nazionale o provinciale;
- incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale.

Una seconda proroga di massimo due anni potrà essere concessa in presenza di una situazione di oggettiva emergenza abitativa nel territorio riconosciuta dalla Giunta Comunale e sempre che ricorrano le condizioni di bisogno già indicate in questo criterio.

Le proroghe potranno essere concesse per tre anni ai nuclei assegnatari di alloggi a Cimone e Garniga Terme e sempre che ricorrano le condizioni di bisogno già indicate in questo criterio.

La seconda proroga è subordinata all'impegno formale, da parte dell'assegnatario a partecipare a progetti personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, nonché finalizzati al recupero dell'autonomia economica, abitativa e sociale.

Punto 15: Locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi, di alloggi ITEA SpA a favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno e senza i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 15/2005 e suo regolamento d'esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 5 bis, della Legge e delibera di Giunta provinciale n. 1778 dd. 29.09.2023.

Descrizione: ITEA SpA è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell'Ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, a nuclei familiari anche sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno, alloggi a canone concordato ridotto del 50% per i nuclei con I.C.E.F. uguale o inferiore a 0.23.

Quota alloggi: ogni anno sono destinati alla locazione temporanea gli alloggi rifiutati da tutti i soggetti inseriti in graduatoria o non assegnati ad esaurimento delle stesse, nonché gli alloggi privi delle caratteristiche di idoneità di cui al regolamento e di particolare pregio architettonico, storico, artistico.

Condizioni di particolare bisogno stabiliti dalla delibera di Giunta provinciale n. 1778 dd. 29.09.2023:

1. situazioni correlate a una transitoria necessità abitativa conseguente alla conclusione di un percorso di inserimento in accoglienza residenziale di tipo comunitario o protetto (es. Servizi di Abitare Accompagnato, Comunità di accoglienza ecc...) che richiedono un contesto abitativo a supporto del completamento del percorso di autonomia. Tale condizione è comprovata dal servizio sociale dell'ente locale;
2. ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà comprovata dal servizio sociale dell'ente locale, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;
3. situazioni di difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative transitorie, valutate dal servizio sociale dell'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio;
4. situazioni di bisogno abitativo a carattere transitorio debitamente documentate;



COMUNE DI TRENTO

5. situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini).

La locazione temporanea è disposta dando precedenza ai nuclei familiari per i quali ricorrono i predetti casi eccezionali secondo l'ordine di priorità sopra riportato.

Valutazione: la valutazione verrà effettuata ogni semestre, anticipatamente in caso di gravi necessità, con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo.

Punto 16: quota di alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo da mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle forze dell'ordine.

Riferimenti normativi: articolo 27, comma 2, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA SpA il numero di alloggi da destinare nell'anno successivo agli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'Ordine.

Criterio: ogni anno vengono destinati massimo n. 4 alloggi a favore di enti, associazioni ed istituzioni (anche da destinarsi alla creazione di alloggi collettivi o posti letto) in base alle disponibilità e massimo n. 1 alloggio a favore delle Forze dell'Ordine, in base alle disponibilità. Non si conteggiano le richieste di parere giunte da ITEA SpA riferite ad eventuali rinnovi di contratto, cambi di alloggi od ogni altra richiesta che non comporti un ulteriore e nuovo utilizzo di spazi ad uso abitativo della Società. Con riferimento agli immobili non destinati ad uso abitativo,



COMUNE DI TRENTO

fino al perdurare della condizione di cui al comma 9 dell'articolo 27, non viene fissato alcun limite annuo dovendo ITEA SpA disporre del proprio patrimonio in modo funzionale.

Valutazione: il parere verrà rilasciato con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo ogni trimestre o anticipatamente in caso di giustificate necessità. Poiché gli spazi ad uso abitativo sono distolti dalla finalità primaria di soddisfacimento delle graduatorie, il Comune esprime parere favorevole solo per progetti che prevedono comunque la destinazione dell'alloggio alla soddisfazione di esigenze abitative, anche temporanee, privilegiando i progetti a favore di soggetti fragili. Nel caso si rendesse necessario, al fine di dare esecuzione a progetti o iniziative concordati tra il Servizio Welfare e Coesione sociale ed enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni del territorio, la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto Politiche abitative potrà relazionare la relativa necessità alla Giunta comunale che potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.

Nel caso di non utilizzo dell'alloggio messo a disposizione delle Forze dell'Ordine, lo stesso potrà essere messo a disposizione di enti, associazioni ed istituzioni.

Punto 17: durata contratto locazione a favore di associazione di alloggi da destinare ad alloggi collettivi o posti letto.

Riferimenti normativi: articolo 28, comma 3, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: ITEA SpA stipula un contratto di locazione per la durata indicata dall'Ente locale nel provvedimento di autorizzazione alla locazione, a favore di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versino in condizione di emarginazione, che intendano creare alloggi collettivi o posti letto.



COMUNE DI TRENTO

Criterio: al fine di garantire un'adeguata stabilità si fissa il termine in quattro anni rinnovabili.

Punto 18: termini per la formazione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione e per la discussione dei ricorsi.

Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 32, comma 4, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: le graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione sono approvate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale.

Criterio: l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo comunicato stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Progetto Politiche abitative e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge.

Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.

Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla raccolta delle domande.



COMUNE DI TRENTO

Punto 19: Contributo integrativo al canone di locazione. Concessione ai richiedenti inseriti in graduatoria.

Riferimenti normativi: articoli 32 e 33 del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: gli Enti locali individuano i nuclei familiari a cui erogare il contributo integrativo scorrendo le graduatorie vigenti e fino alla disponibilità delle risorse stanziata dalla P.A.T per mezzo del Fondo provinciale casa.

Criterio: l'erogazione del contributo dovrà avvenire compatibilmente con le risorse stanziata dalla P.A.T. per mezzo del "Fondo provinciale Casa". Qualora le risorse stanziata dalla P.A.T risultassero insufficienti a soddisfare le esigenze, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'integrazione dello stanziamento.

Punto 20: Sospensione per 12 mesi della possibilità di beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione.

Riferimenti normativi: articolo 33, comma 5 bis, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è presente:

- a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;
- c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitativa, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.



COMUNE DI TRENTO

Criterio: l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo potrà essere rilasciata dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento.

Tale attestazione potrà essere richiesta in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) indicatore I.C.E.F. per l'edilizia pubblica “per l'accesso ai benefici” aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,12; in situazioni di emergenza abitativa riconosciuta dalla Giunta Comunale, l'attestazione non sarà necessaria in presenza di indicatore I.C.E.F. per l'edilizia pubblica “per l'accesso ai benefici” aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,0800;
 - b) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
 - c) separazione legale dal coniuge o dal convivente more uxorio in presenza di figli minori;
 - d) fuoriuscita del coniuge o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale con compartecipazione al costo;
 - e) nucleo interessato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela di soggetti minori;
 - f) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intra familiare con riguardo ad uno o più componenti, attestati dalle autorità competenti;
 - g) nucleo al quale è stata concessa la quota A dell'assegno unico provinciale, di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, a seguito dell'adesione al progetto sociale previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 redatto dal Servizio Welfare e Coesione sociale.
- Le condizioni di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g) devono essere intervenute successivamente al 1° gennaio dell'anno di raccolta delle domande.



COMUNE DI TRENTO

Punto 21: contributo integrativo sul canone di locazione.

Criteri per la verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo.

Riferimenti normativi: articolo 34, comma 1, del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: il beneficiario del contributo integrativo sul canone di locazione è tenuto a dare dimostrazione all'ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione.

Criterio: successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento degli affitti. Il controllo riguarderà i primi due mesi di concessione. Successivamente, si procederà ad un controllo a campione su un totale del 15% dei beneficiari in pagamento; tale tipo di controllo verrà effettuato richiedendo la documentazione comprovante il pagamento delle ultime tre mensilità di affitto riferite al periodo di concessione. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento viene sospeso.

Punto 22: luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.

Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera d 2) del Regolamento di esecuzione.

Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti ai richiedenti che da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda risiedano in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.

Criterio: richiamata anche la circolare n. 1 della P.A.T., nostro protocollo n. 67400 dd. 25 giugno 2007, si confermano i seguenti luoghi impropriamente adibiti ad abitazione:



COMUNE DI TRENTO

- a) soffitte e simili
- b) scantinati e simili
- c) sottoscale e simili
- d) automobili e simili
- e) camper, caravan e simili
- f) locali accatastati con destinazione d'uso riconducibili a studio, negozio, ufficio.

Sono da considerare abitazioni, senza quindi l'attribuzione di nessun punteggio, gli immobili accatastati con classificazione da A1 ad A9 ed A11.

Punto 23: Formazione delle graduatorie. Strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero.

Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera e) del Regolamento d'esecuzione.

Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti per i componenti che sono rientrati nel nucleo familiare da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza per almeno sei mesi consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero (fino ad un massimo di 10 punti).

Criterio: nell'ambito dell'attività di controllo si richiede la presentazione di un'attestazione rilasciata dalla struttura.



COMUNE DI TRENTO

Punto 24: quota di alloggi da mettere a disposizione di cittadini stranieri extracomunitari.

Riferimenti normativi: legge provinciale n. 13/90, delibera di Giunta provinciale n. 1276 di data 15 giugno 2007.

Criterio: pare opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione, sia a canone sostenibile che a canone moderato, nel corso dell'anno previsti dagli atti di indirizzo discussi dalla P.A.T.

Nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.

Punto 25. Locazione alloggi a canone moderato. Formazione dei bandi relativi ad alloggi di nuova realizzazione ed alloggi non locati.

Riferimenti normativi: art. 36 e art. 38 bis del Regolamento d'esecuzione.

Criterio: i bandi per la locazione degli alloggi a canone moderato di nuova realizzazione e non locati sono approvati con determinazione del Dirigente del Progetto politiche abitative nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina provinciale e da quanto previsto nei presenti Criteri e dal relativo allegato A).

Punto 26: Canone moderato. Limite minimo e massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda per la locazione di alloggi.

Riferimenti normativi: articolo 37, comma 3, ed articolo 40, comma 1, del Regolamento di esecuzione.



COMUNE DI TRENTO

Descrizione: l'I.C.E.F. del nucleo familiare deve essere pari o superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi a canone moderato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.

Criterio: al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza a questo intervento si fissa nello 0,16 il limite minimo I.C.E.F. per l'accesso alla locazione. Si conferma, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento che alla scadenza del contratto hanno titolo al rinnovo i nuclei familiari in possesso anche del suddetto requisito economico-patrimoniale.

Punto 27: Locazione alloggi a canone moderato. Formazione della graduatoria. Punteggi attribuibili alle domande per l'assegnazione degli alloggi di nuova assegnazione e per gli alloggi non locati.

Riferimenti normativi: Regolamento di esecuzione articolo 36, comma 1, articolo 38, comma 2 ed articolo 38 bis comma 4.

Descrizione: l'ente locale provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di nuova realizzazione e degli alloggi non locati (alloggi di risulta). Alle domande saranno attribuiti i punteggi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38 comma 2 e 38 bis comma 4 del Regolamento.

Criterio: i punteggi attribuibili per le diverse graduatorie sono quelli indicati nell'allegato A) ai presenti Criteri. I punteggi saranno in ogni caso riportati in ciascun bando.



COMUNE DI TRENTO

Punto 28: Locazione di alloggi a canone moderato. Pubblicità graduatorie.

Riferimenti normativi: articolo 36, comma 1, articolo 38 bis comma 2 del Regolamento d'esecuzione.

Descrizione: l'Ente locale provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi nei termini stabiliti, dandone massima pubblicità.

Criterio: l'Ente locale pubblica l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie all'Albo pretorio. L'avviso è trasmesso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme. Dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie è data comunicazione anche a mezzo comunicato stampa.

Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.

La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.

Punto 29: Locazione di alloggi a canone moderato. Termini per l'accettazione, il rifiuto o la mancata accettazione dell'alloggio proposto.

Riferimenti normativi: articolo 5 della Legge; articolo 36 comma 1, articolo 38 comma 5 bis e 5 ter, articolo 38 bis comma 5 del Regolamento d'esecuzione

Descrizione: gli alloggi a canone moderato sono locati da ITEA SpA, dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis, ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione.

Criterio: nel rispetto del termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità di un alloggio, di cui all'articolo 38 comma 5 bis del Regolamento d'esecuzione, al fine di perseguire l'efficienza e



COMUNE DI TRENTO

la trasparenza nel procedimento di assegnazione degli alloggi, si ritiene di fissare il termine per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto.

Il termine per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto sia per gli alloggi di nuova realizzazione che per gli alloggi non locati è fissato nel giorno del sopralluogo.

Il termine per l'accettazione/rifiuto potrà essere prorogato per gravi e giustificati motivi, e comunque non oltre il termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'alloggio.

La mancata accettazione entro i termini stabiliti è da ritenersi rifiuto dell'alloggio proposto.



COMUNE DI TRENTO

Allegato A)

LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 e dell'articolo 38 bis, comma 4, del Regolamento le graduatorie sono formate con l'attribuzione di punteggi, indicati nel presente Allegato, nel rispetto di quanto sotto riportato:

lettera A): punteggio pari al 30% del totale con riferimento all'I.C.E.F. dichiarato dal nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio alla data di presentazione della domanda;

lettera B): punteggio pari al 20% del totale con riferimento agli anni di residenza del soggetto richiedente nel comune sul cui territorio è ubicato l'alloggio da locare;

*alle domande presentate per la locazione degli alloggi non locati di cui all'articolo 38 bis del Regolamento, il punteggio per la residenza del soggetto richiedente è attribuito con riferimento all'anzianità di residenza maturata nell'intero territorio di competenza dell'ente locale.

lettera C): punteggio pari al 10% del totale con riferimento agli anni di residenza in Provincia di Trento del soggetto richiedente;

lettera D): punteggio pari al 40% come di seguito individuato.

I punteggi sono attribuiti al nucleo che andrà ad occupare l'alloggio e con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Alle domande vengono attribuiti massimo 300 punti secondo le seguenti modalità:



COMUNE DI TRENTO

A) PUNTEGGIO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA: massimo 90 punti (30% del punteggio totale)

icef da	icef a	punti	icef da	icef a	punti
0,1600	0,1624	70	0,2775	0,2799	70
0,1625	0,1649	71	0,2800	0,2824	69
0,1650	0,1674	72	0,2825	0,2849	68
0,1675	0,1699	73	0,2850	0,2874	67
0,1700	0,1724	74	0,2875	0,2899	66
0,1725	0,1749	75	0,2900	0,2924	65
0,1750	0,1774	76	0,2925	0,2949	64
0,1775	0,1799	77	0,2950	0,2974	63
0,1800	0,1824	78	0,2975	0,2999	62
0,1825	0,1849	79	0,3000	0,3024	61
0,1850	0,1874	80	0,3025	0,3049	60
0,1875	0,1899	81	0,3050	0,3074	59
0,1900	0,1924	82	0,3075	0,3099	58
0,1925	0,1949	83	0,3100	0,3124	57
0,1950	0,1974	84	0,3125	0,3149	56
0,1975	0,1999	85	0,3150	0,3174	55
0,2000	0,2024	86	0,3175	0,3199	54
0,2025	0,2049	87	0,3200	0,3224	53
0,2050	0,2074	88	0,3225	0,3249	52
0,2075	0,2099	89	0,3250	0,3274	51
0,2100	0,2124	90	0,3275	0,3299	50
0,2125	0,2149	90	0,3300	0,3324	49
0,2150	0,2174	90	0,3325	0,3349	48
0,2175	0,2199	90	0,3350	0,3374	47
0,2200	0,2224	90	0,3375	0,3399	46
0,2225	0,2249	90	0,3400	0,3424	45
0,2250	0,2274	90	0,3425	0,3449	44
0,2275	0,2299	90	0,3450	0,3474	43
0,2300	0,2324	89	0,3475	0,3499	42
0,2325	0,2349	88	0,3500	0,3524	41
0,2350	0,2374	87	0,3525	0,3549	40
0,2375	0,2399	86	0,3550	0,3574	39
0,2400	0,2424	85	0,3575	0,3599	38
0,2425	0,2449	84	0,3600	0,3624	37
0,2450	0,2474	83	0,3625	0,3649	36
0,2475	0,2499	82	0,3650	0,3674	35
0,2500	0,2524	81	0,3675	0,3699	34
0,2525	0,2549	80	0,3700	0,3724	33
0,2550	0,2574	79	0,3725	0,3749	32
0,2575	0,2599	78	0,3750	0,3774	31
0,2600	0,2624	77	0,3775	0,3799	30
0,2625	0,2649	76	0,3800	0,3824	29
0,2650	0,2674	75	0,3825	0,3849	28
0,2675	0,2699	74	0,3850	0,3874	27
0,2700	0,2724	73	0,3875	0,3899	26
0,2725	0,2749	72	0,3900		25
0,2750	0,2774	71			



COMUNE DI TRENTO

B) PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA SUL TERRITORIO OVE E' UBICATO L'ALLOGGIO (COMUNE DI TRENTO/TERRITORIO) DI COMPETENZA DELL'ENTE LOCALE: massimo 60 punti (20% del punteggio totale)

PER GLI ALLOGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE Per ogni semestre di residenza nel Comune di Trento, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo del punteggio.	Punti 1 (massimo 60)
---	-------------------------

PER GLI ALLOGGI NON LOCATI (alloggi di risulta) Per ogni semestre di residenza nel Territorio Val d'Adige, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo del punteggio.	Punti 1 (massimo 60)
--	-------------------------

C) PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA IN PROVINCIA: massimo 30 punti (10% del punteggio totale)

Per ogni semestre di residenza nella Provincia di Trento, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo punteggio.	punti 0,5 (massimo 30)
--	---------------------------

D) ALTRI PUNTEGGI: massimo 120 punti (40% del punteggio totale)

Residenza nel territorio della Circoscrizione. Il punteggio è attribuito per ogni anno di residenza, purché intero, nel territorio della Circoscrizione ove è ubicato l'immobile del componente del nucleo familiare con la maggiore anzianità di residenza. <i>Il punteggio non è attribuito alle domande presentate per la locazione degli alloggi non locati di cui all'articolo 38 bis del Regolamento.</i>	Punti 0,5 (massimo 5)
Anziani. Il punteggio è attribuito ai nuclei familiari composti da non più di due persone, entrambe con età pari o superiore a 65 anni.	punti 20
Giovani coppie. Il punteggio è attribuito: alle giovani coppie di coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto, così come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, purché alla data di presentazione	punti 25



COMUNE DI TRENTO

della domanda entrambi con età non superiore a 35 anni e sposate, unite civilmente o conviventi da non più di 5 anni; oppure: • alle giovani coppie, che intendono contrarre matrimonio, unione civile o formalizzare la convivenza di fatto, purché entrambi con età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda. Tali soggetti saranno tenuti a costituire nucleo familiare con il trasferimento della residenza e occupazione dell'alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione.	
Genitori separati o divorziati tenuti, a seguito della pronuncia di un organo giurisdizionale, all'assegnazione della casa familiare o alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Il punteggio è attribuito al genitore legalmente separato o divorziato con figli o soggetti equiparati ai figli con età non superiore ad anni 21 stabilmente residenti con l'altro genitore. E' equiparato al genitore legalmente separato o divorziato il genitore che ha risieduto a seguito di convivenza more uxorio con altro genitore presso il quale i figli o i soggetti equiparati ai figli sono residenti.	punti 20
Nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli o soggetti equiparati ai figli con età non superiore ad anni 21.	punti 10
Figli. Il punteggio è attribuito ad ogni figlio o soggetto equiparato al figlio con età non superiore ad anni 21. Il punteggio viene attribuito anche alle madri che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in uno stato di gravidanza non inferiore a 28 settimane da dimostrare con apposito certificato medico.	punti 15 (massimo 45)
Invalidità. il punteggio è attribuito per ogni componente con invalidità certificata dal Sistema sanitario nazionale o provinciale.	punti 0,2 per ogni punto % di invalidità (massimo 40 per nucleo)
Soggetti con difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Il punteggio è attribuito per ogni componente con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, entrambe certificate dal Sistema sanitario nazionale o provinciale.	punti 20 (massimo 40 per nucleo)
Situazione reddituale. Per il nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio, in relazione al quale nell'attestazione I.C.E.F. canone moderato per l'anno di riferimento, sono stati dichiarati, relativamente all'anno corrente, redditi per un importo pari o superiore a 20.000,00 euro. A tale fine sono da considerare a titolo indicativo e non esaustivo: - redditi da lavoro dipendente e assimilati;	punti 20



COMUNE DI TRENTO

- redditi da lavoro autonomo; - redditi da pensione; - redditi da impresa agricola - redditi da partecipazione Il reddito è desumibile nell'Attestazione I.C.E.F. canone moderato anno _____ alla voce: Dati per la determinazione dell'I.C.E.F. per l'anno corrente.	
---	--

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per soggetto equiparato al figlio si intende:

- a) il soggetto affidato ai sensi delle norme statali vigenti in materia di affidamento, al richiedente e/o al coniuge o al convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- b) il soggetto per il quale il richiedente o il coniuge o il convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, sono nominati tutori dalla competente autorità giudiziaria.

Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:

- a) nucleo familiare con I.C.E.F. inferiore;
- b) nucleo familiare con il richiedente con maggiore anzianità di residenza nel Territorio Val d'Adige;
- c) nucleo familiare con il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Provincia di Trento.